

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

sezione
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

INDICE

1. Premessa e contesto normativo di riferimento	3
2. Significato del termine “corruzione”	5
3. Obiettivi di prevenzione della corruzione.....	6
4. Azioni per raggiungere gli obiettivi.....	7
5. Assetto organizzativo generale della società	8
6. Fattispecie di reato prese in considerazione	8
7. Analisi dei rischi e individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione.....	13
8. Misure di prevenzione	15
9. Trasparenza	16
10. Consapevolezza e formazione in materia di prevenzione della corruzione	19
11. Conflitto di interessi	20
12. Incompatibilità ed inconfiribilità in relazione agli incarichi amministrativi di vertice	21
13. Tutela del whistleblower	21
14. Organismo di vigilanza.....	23
15. Sistema disciplinare	23

1. Premessa e contesto normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione nonché, sia pure in forme e limiti diversi, nelle società partecipate da pubbliche amministrazioni.

Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, la norma in questione fa perno, in particolare, su motivazioni di trasparenza e controllo, nella considerazione che la corruzione, oltre a minare la credibilità, arrechi danni di ordine economico.

Uno degli strumenti di prevenzione della corruzione, previsti dalla generale disciplina della L. 190/2012, è pertanto la *trasparenza*, intesa in generale come “accessibilità di dati e informazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

La disciplina specifica sulla trasparenza è materia oggetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

La norma citata prevede, in particolare, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale in apposita sezione, nonché la possibilità di chiunque di accedere a tali dati, documenti e informazioni ovvero ad informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, senza la necessità di dimostrare un interesse legittimo, cosiddetto *“accesso civico generalizzato”*, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 è oggi stabilito dal relativo art. 2-bis, come introdotto dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Tale ambito soggettivo è rilevante anche rispetto all’individuazione dei soggetti tenuti ad osservare la più generale disciplina in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla citata Legge 190/2012, stante il rinvio contenuto nella medesima.

L'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, in ordine alle definizioni di società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica, rinvia a sua volta alle definizioni contenute in altro decreto (D.lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*").

Sulla base della ridefinizione dell'ambito soggettivo di applicazione, con rinvio al D.Lgs. 175/2016, Toscana Energia non risulta ricompresa tra le società "in controllo pubblico" bensì tra le società "a partecipazione pubblica" e, conseguentemente, è tenuta ad adempimenti più circoscritti in materia di trasparenza; inoltre, l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, per Toscana Energia così qualificata, resta limitato all'attività di pubblico interesse svolta.

In considerazione del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta, con varie deliberazioni, a regolare l'applicazione della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, anche con riguardo alle società partecipate.

In particolare, con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Le linee guida, pur dando evidenza dei diversi e limitati adempimenti in materia di trasparenza e confermando l'esclusione delle società partecipate non a controllo pubblico dalla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, richiamano tuttavia l'opportunità che tali società integrino il Modello 231, con una parte distinta relativa alle misure di prevenzione della corruzione in danno alla società e con specifica sezione dedicata alla trasparenza.

Considerata la natura delle attività svolte da Toscana Energia, ossia il servizio di distribuzione e misura del gas e l'attività di controllo metrologico, si possano concretizzare situazioni in cui un soggetto aziendale che si trovi a svolgere attività nella veste di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

Ciò premesso, Toscana Energia S.p.a. ha deciso di aderire alle indicazioni dell'ANAC, anche nella considerazione che la capacità di svolgere il proprio business con lealtà,

correttezza, trasparenza, onestà e integrità, sia un elemento essenziale per la propria efficienza, affidabilità e reputazione.

Ha quindi disposto di prevedere, per quanto non obbligatorio, l'integrazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 con una sezione distinta relativa alle misure di prevenzione della corruzione e con specifica parte dedicata alla trasparenza.

Vi è in fatti l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- la riduzione dei rischi per illeciti corruttivi;
- l'aumento della capacità di scoprire i casi di corruzione
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, anche mediante una maggiore capacità di controllo ed una maggiore consapevolezza del personale aziendale e dei business partners.

Tale soluzione si ritiene sia in grado di perseguire un'adeguata strategia di compliance integrata della Società.

Con la presente sezione Toscana Energia S.p.a. adotta quindi le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

Il presente documento è reso noto con le medesime modalità previste per la Parte Generale del Modello 231 della Società.

2. Significato del termine "corruzione"

Per quanto disciplinato nel presente documento, si fa riferimento alla seguente definizione di "corruzione": *offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.*

Tale ampia definizione ricomprende la corruzione "attiva" (da parte di soggetti della società, anche indirettamente, tramite soggetti terzi) e quella "passiva" (compiuta nei confronti di soggetti della società) e si estende a comprendere anche la corruzione (sia attiva che passiva) dei soggetti con i quali la società intrattiene relazioni commerciali.

Inoltre, sono ricompresi nella suddetta definizione di “corruzione”, anche con riferimento a quanto previsto nella Legge 190/2012, “comportamenti illeciti” quali:

- le tangenti;
- il clientelismo;
- il peculato;
- il nepotismo;
- il favoritismo;
- l’appropriazione indebita;
- la malversazione e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- l’abuso d’ufficio;
- la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio;
- il rifiuto di atti d’ufficio;
- l’interruzione di servizio pubblico;
- la sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
- la violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

3. Obiettivi di prevenzione della corruzione

L’ambito di applicazione della Legge 190 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante la sostanziale similitudine dei due sistemi normativi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, sussistono differenze significative tra essi.

Specificatamente, in ordine alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 prende in considerazione reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Inoltre, la legge n. 190 del 2012 richiama l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati, in particolare, dal Titolo II Capo I del Libro II del codice penale e non soltanto quelli che ricadono nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

Come chiarito dall’ANAC, la legge 190/2012 fa riferimento anche alle situazioni di “cattiva amministrazione”, nell’ambito delle quali devono essere compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino in maniera impropria

l'azione degli enti, sia che tale condizionamento si sia effettivamente concretizzato, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sulla base di tali considerazioni, l'obiettivo del presente documento è quello di disporre una serie di misure atte a prevenire comportamenti potenzialmente esposti al rischio di:

- commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dalla Legge 190/2012, in ambito D.lgs. 231/2001 e s.m.i. ma commessi in danno alla Società;
- commissione degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dalla Legge 190/2012;
- delle situazioni di "cattiva amministrazione", ossia le situazioni nelle quali interessi privati condizionano in maniera impropria l'azione della società.

Il presente documento si pone altresì l'obiettivo di garantire che la gestione delle attività poste in essere da Toscana Energia S.p.a. sia ispirata a principi di legalità, correttezza e trasparenza.

4. Azioni per raggiungere gli obiettivi

Le modalità per perseguire gli obiettivi della presente sezione del Modello 231 di Toscana Energia S.p.a. in materia di prevenzione della corruzione possono essere sintetizzate come segue:

- 1) individuare le aree/processi nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere, per le attività correlate a tali aree/processi, meccanismi di formazione e consapevolezza sulla materia, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza anche del presente documento;
- 4) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa hanno rapporti d'affari o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali conflitti di interesse;
- 5) prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni.

Il presente documento evidenzia altresì l'importanza della trasparenza tra i presidi di prevenzione di illeciti corruttivi.

Al riguardo, giova evidenziare che il principio di trasparenza enunciato nell'art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in esame, nell'ottica soprattutto di uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini.

Le misure volte a garantire la trasparenza sono previste in una apposita parte del presente documento (par. 9).

5. Assetto organizzativo generale della società

Al fine di poter costruire un efficace sistema di prevenzione e gestione del fenomeno corruttivo all'interno della Società, è importante tenere in considerazione l'assetto organizzativo generale di Toscana Energia e le attività dalla stessa espletate.

A tal fine si rimanda al punto 2 della Parte generale del Modello 231 della Società.

6. Fattispecie di reato prese in considerazione

Prima di procedere alla individuazione delle aree/processi a rischio, si ritiene opportuno elencare le fattispecie di reato prese in considerazione ai fini della presente sezione.

Le fattispecie di reato prese in considerazione sono più ampie degli illeciti corruttivi previsti dal codice penale negli articoli 318, 319 e 319 ter c.p.; ricomprendono, in particolare, l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del Libro II del codice penale e altre fattispecie di cui alla legge 190/2012.

6.1 Reati riconducibili al Titolo II Capo I del Libro II del codice penale

Le situazioni rilevanti, come emerse dall'analisi dei rischi, sono relative a:

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo "A" della Parte Speciale)*
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo "A" della Parte Speciale)*

- Concussione (art. 317 c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319-bis c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Induzione indebita a promettere utilità (art. 319-quater c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – *avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)*
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334 c.p.)
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335 c.p.)

Si riportano, in proposito, le fattispecie di reato che non hanno rilevanza 231 e non sono quindi riportate nei fascicoli della Parte Speciale del Modello:

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 c.p. – Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 ⁽¹⁾ a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309

Dall'analisi dei rischi non sono risultate situazioni rilevanti con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – avente rilevanza anche 231 (vedi fascicolo “A” della Parte Speciale)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 c.p.)

6.2 Altri reati

Occorre considerare altresì i reati di:

- Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati di cui rispettivamente agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. (*aventi rilevanza anche 231, per quanto attiene alla parte attiva – vedi fascicolo “B” della Parte Speciale*)
- Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. (*avente rilevanza anche 231 – vedi fascicolo “A” della Parte Speciale*).

Oltre a tali reati, si deve tener conto anche delle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si manifesti un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

7. Analisi dei rischi e individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Al fine di una corretta programmazione delle misure preventive, la Società individua i processi nonché i sottoprocessi/aree e attività nel cui ambito possano potenzialmente essere commessi gli illeciti corruttivi, attraverso l'identificazione e la valutazione di eventi di rischio che possono manifestarsi.

La valutazione del rischio riguarda il rischio di corruzione insito nelle varie aree aziendali. In particolare, essa consiste nella valutazione della probabilità che l'evento a rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che esso produrrebbe (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio potenziale.

Le valutazioni sono effettuate prendendo in considerazione i medesimi parametri utilizzati nell'ambito del risk assessment aziendale, che possono portare al seguente ranking di rischio potenziale:

A - Rischio primario (alto): rischio ad impatto rilevante o molto rilevante indipendentemente dalla probabilità

B – Rischio secondario (medio): rischio ad impatto moderato indipendentemente dalla probabilità - rischio ad impatto basso e da probabilità moderata

C – Rischio marginale (basso): rischio improbabile/raro ad impatto basso

La società identifica i potenziali illeciti corruttivi perpetrabili durante lo svolgimento delle attività aziendali e valuta il livello di esposizione al rischio tramite incontri di consultazione e confronto con i singoli Responsabili di Unità.

I processi a rischio di illeciti corruttivi sono individuati attraverso il coinvolgimento del management, sottoposto ad interviste in occasione delle revisioni del Modello e sono riportati nell'allegato n. 1 al presente documento.

Nella valutazione del livello di rischio si tiene conto del sistema di controllo interno già esistente in azienda e della sua idoneità a prevenire la commissione degli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

Un sistema di prevenzione e controllo dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed

il buon andamento dell'impresa; in particolare il sistema di prevenzione e controllo interno di Toscana Energia S.p.a. comprende:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
- il Codice Etico
- il sistema di deleghe e procure
- le procedure aziendali

Al termine delle attività, gli esiti della valutazione dei rischi sono riportati all'interno del documento "*Risk assessment aziendale prevenzione della corruzione*", in cui a ciascun rischio di illecito corruttivo sono associati:

- processi a rischio
- sottoprocessi/attività
- descrizione del rischio
- risk owner
- presidi di controllo finalizzati alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui trattasi, ovvero dei comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione.

Come sopra detto, i presidi sono dati innanzitutto dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (con particolare riferimento agli standard di controllo previsti nella Parte Speciale del Modello - fascicoli "A" e "B" - ritenuti idonei a prevenire anche comportamenti illeciti di corruzione ai sensi della L. 190/2012) e recepiti nelle procedure aziendali e nel sistema di deleghe e procure.

Inoltre sono previsti ulteriori presidi specifici in materia di prevenzione della corruzione come da allegato 2 al presente documento.

- definizione del livello di esposizione al rischio
- eventuali gap emersi dall'analisi comparativa tra la situazione esistente e la situazione ricercata attraverso l'attuazione dei presidi di controllo

La mappatura dei rischi per quanto qui di interesse è posta in essere in stretto coordinamento con quanto già previsto nel Modello 231, tenuto conto che molte attività a rischio di reato 231 possono essere altresì a rischio di illeciti corruttivi a danno della società.

8. Misure di prevenzione

Successivamente all'analisi e valutazione dei rischi come sopra descritta, la Società provvede all'individuazione delle misure per ridurre i rischi di corruzione ad un livello accettabile.

La soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e quindi fraudolentemente.

In proposito, dopo l'applicazione delle misure di prevenzione, si ritiene accettabile un livello di rischio residuo di tipo basso.

Qualora il rischio residuo sia superiore a basso, si prevede l'implementazione di ulteriori misure di mitigazione del rischio.

Al fine di gestire il livello di rischio, Toscana Energia adotta misure nei seguenti ambiti:

- presidi generali di tipo organizzativo (rif. standard di controllo 231)
- trasparenza
- consapevolezza e formazione
- conflitto di interessi
- inconfiribilità e incompatibilità incarichi amministrativi di vertice
- tutela del whistleblower
- sistema sanzionatorio

Al fine di migliorare ancora i presidi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, la Società ha recepito lo Standard di Compliance STC-062-R01 "Anticorruzione" della capogruppo Italgas S.p.A., che rappresenta un documento prescrittivo, applicabile a tutti i processi della Società, che mira a fornire le regole da seguire per garantire la compliance alle Leggi Anticorruzione.

La Società ha, inoltre, deciso di implementare e certificare un sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 37001.

Per quanto concerne le misure di prevenzione di carattere organizzativo, esse riguardano sia l'imparzialità oggettiva (con lo scopo di assicurare le condizioni organizzative che permettono scelte imparziali), sia l'imparzialità soggettiva (al fine di ridurre i casi di ascolto

privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale) e prevedono interventi che possono riguardare la Società nel suo complesso ovvero singole aree, processi, sottoprocessi tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione. Inoltre Toscana Energia cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Si richiama, per un maggiore dettaglio, il "*Codice etico*", incluso nella Parte Generale del Modello 231.

Resta ferma, inoltre, l'applicazione ai processi sensibili dei presidi di controllo di carattere generale (standard di controllo fissi) previsti nella Parte Generale del Modello 231.

Con riguardo ai fornitori, gli stessi sono chiamati ad accettare un patto etico con la Società, con il quale essi si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rispettando e mantenendo nel tempo i principi già tutelati dal Codice Etico, anche al fine della prevenzione della corruzione. La società, in fase di instaurazione e gestione di rapporti contrattuali, tiene conto della valutazione dei profili reputazionali dei fornitori.

Inoltre, nei contratti sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze in caso di violazione del Modello 231 - che include la presente sezione e il Codice Etico -, quali clausole risolutive o diritti di recesso.

9. Trasparenza

La trasparenza rappresenta una delle misure più efficaci per il perseguimento di una politica aziendale di prevenzione della corruzione.

Toscana Energia, in qualità di società a partecipazione pubblica inquadrabile ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016, è tenuta al rispetto di alcuni obblighi in materia, con particolare riferimento alla pubblicazione, sul sito istituzionale della società, di dati, documenti e informazioni nonché all'accesso civico, inerenti all'attività di pubblico interesse svolta.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi, ferma restando

l'esigenza di tutelare alcune informazioni di carattere industriale o comunque legate alla individuazione/concretizzazione delle proprie strategie aziendali.

Il processo legato alla trasparenza si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione e gestione degli obblighi di pubblicazione
- Gestione dell'accesso civico
- Controllo e monitoraggio

disciplinate in una specifica procedura aziendale.

9.1. Obblighi di pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti da pubblicare obbligatoriamente – che escludono informazioni relative all'organizzazione e quelle estranee all'attività di pubblico interesse – sono relativi a:

- a) sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- b) bilanci
- c) servizi erogati
- d) bandi di gara e contratti
- e) informazioni ambientali
- f) controlli e rilievi sull'amministrazione
- g) altri contenuti (accesso civico, altre informazioni non soggette a pubblicazione obbligatoria)

La qualità dei dati forniti per la pubblicazione deve essere curata in modo tale da consentire a chiunque di accedere agevolmente alle informazioni e da poter comprenderne i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono esser predisposti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- devono essere completi ed accurati e conformi ai documenti originali in possesso della Società
- devono essere comprensibili ed esplicitati in modo chiaro ed evidente
- devono essere pubblicati in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente ed aggiornati tempestivamente laddove previsto dalla normativa vigente in materia
- devono essere forniti in formato aperto e riutilizzabili.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della Società un'apposita sezione, denominata "*Società trasparente*", nella quale vengono pubblicati i dati, informazioni e documenti di cui trattasi.

Tale sezione è organizzata in sotto-sezioni sulla base delle categorie di informazioni come sopra riportate.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili attraverso il ricorso all'accesso civico come di seguito riportato.

9.2. Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni e/o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico semplice).

Inoltre, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato decreto, ma comunque sempre nell'ambito delle attività di interesse pubblico espletate da Toscana Energia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo (accesso civico generalizzato).

L'esercizio del diritto di accesso di cui sopra non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il cittadino può presentare istanza di accesso civico secondo le modalità stabilite dalla Società nel rispetto del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e riportate sul sito internet della Società nella sezione "*Società trasparente*".

I relativi canali sono indicati in tale sezione – sottosezione di 1° livello "*Altri contenuti*".

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.

Una volta ricevuta l'istanza, Toscana Energia valuta se si tratta di:

- 1) accesso agli atti di dati, informazioni e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (*accesso semplice*);
- 2) accesso agli atti di dati, informazioni e documenti NON oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 (*accesso generalizzato*).

Le richieste di accesso sono quindi trattate nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Le stesse sono altresì riportate in una raccolta organizzata denominata "Registro degli accessi", strumento utile al fine di rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Tale registro riporta l'elenco delle richieste con l'oggetto ed una serie di ulteriori informazioni, tra cui il relativo esito con la data della decisione.

Il "Registro degli accessi" è pubblicato nella sezione "Società trasparente" – sottosezione di I° livello "Altri contenuti" – sottosezione di II° livello "Registro degli accessi".

Il "Registro degli accessi" è tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.

9.3. Controllo e monitoraggio

Ferma restando l'attività di controllo interno anche in materia di anticorruzione, l'attività di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, nonché il compito di attestare l'assolvimento dei medesimi (ai sensi della delibera ANAC 141 del 21-02-2018) sono demandati all'Organismo di Vigilanza.

Si rimanda in proposito allo specifico capitolo del presente documento.

10. Consapevolezza e formazione in materia di prevenzione della corruzione

E' fondamentale che tutto il personale della Società si senta coinvolto e contribuisca direttamente allo sviluppo ed al rafforzamento della cultura etica e del controllo ed alla tutela del patrimonio aziendale. Tutti i destinatari del presente documento, anche attraverso la formazione, la diffusione ed il rafforzamento della cultura del controllo e della gestione del rischio, sono coinvolti nel processo di miglioramento continuo delle misure integrative del Modello 231.

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Società assicura specifiche attività comunicative/formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, integrità e legalità e quindi in materia di prevenzione della corruzione.

L'attività di formazione, relativamente alle indicazioni di cui alla presente Sezione, è gestita in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa viene pianificata in termini di contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale inserito in aree esposte a più elevato rischio di corruzione.

Il piano formativo è, dunque, articolato in tre ambiti di intervento:

- comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività della società;
- formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree a più elevato rischio aziendale erogata in relazione ai loro compiti ed utile anche a riconoscere le circostanze legate a profili di rischio;
- formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

È prevista, inoltre, al momento dell'assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neoassunto di apposita clausola per presa visione ed accettazione della documentazione normativa aziendale di riferimento sia in materia di D. Lgs n. 231/2001 sia in materia di anticorruzione.

La Società pone particolare attenzione alla formazione dei responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

La partecipazione ai programmi di formazione che includono la materia della prevenzione della corruzione è obbligatoria e l'effettiva frequenza è oggetto di informativa all'OdV.

11. Conflitto di interessi

I dipendenti, gli amministratori, i rappresentanti ed i collaboratori di Toscana Energia devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i processi aziendali, respingendo ogni illegittima pressione.

E' fatto obbligo di evitare e di segnalare conflitti di interesse, intesi, in via generale, come ogni situazione in cui l'interesse privato o personale interferisce, ovvero potrebbe

tendenzialmente interferire, con la professionalità ad agire in conformità con la legge, i contratti, il dovere di correttezza nei confronti sia dei soggetti esterni sia della società.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

I soggetti aziendali competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche e decisioni devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al proprio Responsabile gerarchico ogni situazione di conflitto anche potenziale, con la richiesta di intervento di altro soggetto. In materia di conflitto di interessi si rimanda a quanto previsto nel Codice Etico della Società.

12. Incompatibilità ed inconferibilità in relazione agli incarichi amministrativi di vertice

La materia della incompatibilità e inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. 39/2013 e s.m.i..

Al fine quindi di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e inconferibilità nei confronti di titolari di incarichi di amministratore con deleghe ai sensi della suddetta normativa, la Società ha adottato le seguenti iniziative:

- a) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- b) sono accettate solo le dichiarazioni alla quale vengono allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare;
- c) aggiornamento annuale delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

13. Tutela del whistleblower

In analogia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231, chiunque in Società è tenuto a segnalare condotte illecite e qualsiasi violazione del Modello 231, che include la presente sezione.

L'Organismo di vigilanza ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni; il medesimo, nonché i soggetti che collaborano nelle attività di gestione delle segnalazioni, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengono a conoscenza.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono da questo raccolte e conservate in apposita cartella del proprio archivio documentale aziendale, al quale è consentito l'accesso solo da parte del medesimo OdV o di soggetti appositamente autorizzati dallo stesso.

In generale, per le segnalazioni di cui trattasi, si richiama quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231 (punto 5.2.) in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione, ovvero la denuncia, deve essere caratterizzata dalla "buona fede" e, pertanto, effettuata nell'interesse dell'integrità dell'azienda. La possibilità di segnalazione è infatti mirata a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti societari e non deve, quindi, essere utilizzata per esigenze e scopi individuali.

Se la segnalazione perviene in forma anonima, la stessa dovrà essere adeguatamente circostanziata e documentata e quindi tale da far emergere fatti e situazioni collegati a contesti determinati; ciò al fine di evitare il rischio di denunce infondate e mere doglianze poco collegate con la tutela dell'integrità della Società.

La Società garantisce l'adozione delle necessarie forme di tutela nei confronti del segnalante così come previste nello specifico punto della Parte Generale del Modello 231 come sopra richiamato, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti.

Il soggetto che segnala, pertanto, non può essere oggetto di sanzione, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi riconducibili direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

La Società procede all'applicazione di adeguate sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

14. Organismo di vigilanza

L'attività di controllo e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla presente sezione del Modello 231 e degli obblighi di pubblicazione, nonché il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi stessi a carico della società, sono demandati, coerentemente con quanto suggerito al par. 3.3.2 delle *linee guida* di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017, all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV verifica il rispetto delle procedure funzionali all'implementazione della presente sezione del Modello 231 e l'idoneità delle stesse alla prevenzione degli illeciti corruttivi, anche attraverso l'ausilio della funzione Internal Audit.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito di tale attività, può richiedere alle strutture della Società opportunamente individuate, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Con riguardo ai flussi informativi previsti nella Parte Generale del Modello 231 (capitolo 5.2), essi si intendono interamente richiamati, per le parti di interesse.

15. Sistema disciplinare

In analogia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231, la mancata osservanza delle procedure con riguardo alle misure di prevenzione della corruzione, di cui alla presente sezione del Modello 231, costituisce illecito disciplinare.

Per una efficace e credibile attuazione delle procedure aziendali la società adotta un sistema disciplinare di natura sanzionatoria.

Il sistema disciplinare è quello previsto nella Parte Generale del Modello 231, a cui si rimanda.